

50°
1956-2006



ISTITUTO NAZIONALE
REVISORI CONTABILI

Milano, 20 novembre 2009

Spettabile Ministero della Semplificazione Normativa

c.a. dr. Gabriele Darin - gdarin@palazzochigi.it

e p.c. dr. Andrea Marotta - andrea.marotta@palazzochigi.it

**Spett.le Ministero della P.A. e l'innovazione - Dip. Digitalizzazione ed innovazione
Tecnologicas - Ufficio III^ ordinamento giuridico della società dell'informazione - servizio
I^ - Attività Normativa**

c.a. Dott. Anglad - affidamentopec@governo.it

a mezzo posta elettronica

Oggetto: Richiesta chiarimento obbligo di acquisizione e comunicazione, ai sensi del D.Lgs. 185/2008, indirizzo di posta certificata (PEC) per i Revisori Contabili.

Il sottoscritto Prof. Dott. Stefano Mandolesi , in qualità di Consigliere Nazionale dell'Istituto Nazionale Revisori Contabili, Associazione riconosciuta che tutela la figura del Revisore Contabile in riferimento ai colloqui intercorsi é ad evidenziarvi, in via del tutto sommaria ed esemplificativa, quanto segue:

PREMESSA

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 185/2008, **tutti i professionisti iscritti in Albi e/o Elenchi istituiti con legge dello stato hanno l'obbligo di istituire la P.E.C. - un indirizzo di posta elettronica certificata - da utilizzare nelle comunicazioni con la Pubblica Amministrazione.**

IN DIRITTO

1. Considerato che lo stesso art. 5 del D.P.R. 633/72 testualmente recita: <<... **per esercizio di arti e professioni** si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ...";
2. Posto che i Revisori Contabili sono stati **istituiti con legge dello stato**: già con il D.Lgs. 27.1.1992 n. 88 ed oggi ulteriormente confermati con il recepimento in Consiglio dei Ministri del 28/10/09 della Dir. U.E. n.2006/43;

INRC Istituto Nazionale Revisori Contabili - Via Zuretti, 39 - 20125 Milano - Tel. 02.669.84.967

Fax 02.700.38.329 - E-mail: segreteria@revisori.it - www.revisori.it

Sede di rappresentanza: Roma - Via del Tritone 201 - 6° piano -

C.F. 80129490159 - Iscrizione Registro Persone Giuridiche - Prefettura di Milano - n. 605 pag. 984 vol. 3°



3. Ricordando non da ultimo che lo stesso D.Lgs.88/92 *ha istituito il Registro dei Revisori Contabili* la cui tenuta è presso il Ministero di Giustizia, oggi con il recepimento della Dir. 2006/43/CE passerà al M.E.F.;
4. Infine tengo ad evidenziare come la riforma del diritto societario (si cfr. artt. 2479 e ss c.c.) ormai in vigore da qualche anno ha introdotto la possibilità di convocazione delle Assemblee dei soci e/o dei consigli di amministrazione anche *a mezzo posta elettronica (rectius PEC) ergo anche dei consiglieri di amministrazione e/o degli stessi componenti dell'Organo di Revisione o Sindacale (rectius Revisori Contabili)*;

IN FATTO

1. Considerato che la stessa Agenzia delle Entrate ha abilitato quali soggetti intermediari per l'invio telematico delle dichiarazioni anche i Revisori Contabili;
2. Considerato che gli stessi artt. 12 e 13 del D.Lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio testualmente citano i *Revisori Contabili* quali destinatari della normativa (si cfr. Il Sole 24 Ore - Sindaci & Revisori Edizione del 1 luglio 2008 Modulo , n. 17 pag. 26 - D'Alessio Raffaele, Antonelli Valerio : <<... la violazione deve essere accertata da un soggetto destinatario delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, quindi per quel che ci interessa da un dottore o ragioniere commercialista, da un consulente del lavoro, *da un revisore contabile*, da un notaio, da un avvocato, da un revisore contabile ... >>);
3. Considerato che la stessa Agenzia delle Entrate con la Circolare 06.11.2002, n. 81/E - Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e delle partecipazioni in società non quotate. Articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Testualmente recita: <<... 3.2 Perizia giurata di stima - Ai fini dell'applicazione della normativa in esame, il valore dei titoli, delle quote o dei diritti alla data del 1 gennaio 2002, deve essere determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto risultante da una apposita perizia giurata di stima. Come specificato dall' articolo 5, comma 1, della legge n. 448 del 2001, detta perizia deve essere redatta, con le responsabilità sancite dall' articolo 64 del codice di procedura civile, esclusivamente da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, nonché *nell'elenco dei Revisori Contabili.... >>*;
4. Considerato che anche Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde Edizione n. 32 del 28 aprile 2002 - pagina 728 Autori: Morina Salvina, Morina Tonino, Morina Salvina, Morina Tonino TUTTE LE REGOLE PER L'INVIO TELEMATICO DI UNICO 2002 : << Chi sono gli intermediari abilitati. È stabilito che ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni online mediante il servizio Entratel si considerano incaricati della trasmissione delle stesse: gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti,

INRC Istituto Nazionale Revisori Contabili - Via Zuretti, 39 - 20125 Milano - Tel. 02.669.84.967

Fax 02.700.38.329 - E-mail: segreteria@revisori.it - www.revisori.it

Sede di rappresentanza: Roma - Via del Tritone 201 - 6° piano -

C.F. 80129490159 - Iscrizione Registro Persone Giuridiche - Prefettura di Milano - n. 605 pag. 984 vol. 3°



ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro; i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, per la subcategoria tributi, in possesso di laurea in Giurisprudenza o in Economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; gli iscritti negli albi degli avvocati; gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili; le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori; le associazioni che raggruppano in modo prevalente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati (Caf-imprese e Caf-dipendenti); i contribuenti che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale; gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari; gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale del 18 febbraio 1999 (questi soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni, valendosi, inoltre, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel citato decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle associazioni); gli altri incaricati individuati con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze. Il triangolo "contribuente-intermediario-Fisco". Gli intermediari abilitati sono obbligati alla presentazione in via telematica delle dichiarazioni.

5. Considerato che anche l'INAIL con la circolare n.52/2009 confermando la precedente circolare n.8 diffonde le istruzioni per la Comunicazione Unica (ex lege 40/2007) che dovrà avvenire attraverso Firma digitale e P.E.C.;
6. Considerato che anche l'INPS con il messaggio n.21952 del 01/10//2009 conferma quanto indicato dell'INAIL con la circolare n.52/09;
7. Considerato che anche il mod. 770/08 entra nel canale della PEC messo a punto dall'Agenzia delle Entrate per l'assistenza sulle comunicazioni di irregolarità . Infatti chiarisce l'Agenzia che attraverso questo canale gli iscritti agli ordini professionali ed i consulenti tributari (che non sono ordine) dotati di P.E.C. possono inviare all'amministrazione finanziaria per delega del contribuente destinatario della comunicazione di irregolarità tutti i chiarimenti necessari (si cfr. anche Norme e Tributi de Il Sole 24 Ore Edizione del 20/10/09);
8. Considerato che anche i lavori parlamentari preparatori alla legge stessa confermano come indicativo l'elenco dei professionisti obbligati alla PEC riportato nel D.Lgs. 185/2008;
9. Considerato che tutte queste attività svolte anche dai Revisori Contabili necessitano di PEC , se non si avrà a breve un chiarimento esplicito migliaia di

INRC Istituto Nazionale Revisori Contabili - Via Zuretti, 39 - 20125 Milano - Tel. 02.669.84.967

Fax 02.700.38.329 - E-mail: segreteria@revisori.it - www.revisori.it

Sede di rappresentanza: Roma – Via del Tritone 201 – 6° piano -

C.F. 80129490159 - Iscrizione Registro Persone Giuridiche - Prefettura di Milano - n. 605 pag. 984 vol. 3°



Revisori Contabili non potranno più comunicare con la P.A. o con le stesse aziende che rappresentano in qualità di componenti di organi di controllo ;

10. Considerato che il nostro Istituto Nazionale Revisori Contabili ha già più volte suggerito informalmente ai propri iscritti della necessità di dotarsi della PEC parimenti agli altri Ordini, Albi, Elenchi, Collegi ancorché non esplicitamente richiamati dalla Norma in oggetto;
11. Considerato che il nostro Istituto Nazionale Revisori Contabili ritiene a tal punto doveroso e necessario un chiarimento formale esplicito da parte di un organo della P.A. il quale chiarisca che anche i Revisori Contabili sono obbligati a dotarsi di P.E.C. ;

P.Q.R.

Riportate a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo, considerando la assai prossima scadenza per adempiere a tale obbligo nonché l'impossibilità a breve di comunicare con la pubblica amministrazione di migliaia di Revisori Contabili (circa 155.000 iscritti al Registro dei Revisori Contabili oggi Legali) senza la esplicita indicazione della obbligatorietà della P.E.C. anche per i Revisori stessi, sarò particolarmente grato se codesto dicastero volesse diramare una comunicazione ufficiale anticipandola per le vie brevi allo scrivente Istituto (segreteria@revisori.it e studiomandolesi@revisori.it) di chiarimento della obbligatorietà della PEC anche per i Revisori Contabili . In caso di incompetenza le sarei grato se potesse girare lei stesso agli organi competenti in materia comunicandoci sempre i nomi e gli indirizzi dei responsabili in modo da consentirci di contattarli direttamente . Nel ringraziarla anticipatamente per l'attenzione che vorrà riservarci la saluto cordialmente.

Con osservanza

Prof. Dott. Stefano Mandolesi

Consigliere Istituto Nazionale Revisori Contabili